

La Corte costituzionale censura il divieto legale di costituire (e iscriversi ad) associazioni sindacali militari e precisa i limiti al recepimento delle disposizioni della Cedu.

### **Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2018, n. 120 – Pres. Lattanzi, Red. Coraggio**

#### **Militare – Associazioni sindacali – Costituzione – Divieto – Incostituzionalità**

*E' incostituzionale l'art. 1475, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), in quanto prevede che «I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali» invece di prevedere che «I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali» (1)*

(1) I. – Con la sentenza n. 120 del 2018, la Corte costituzionale ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1475, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell'ordinamento militare), nella parte in cui prevede che «I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali» invece di prevedere che «I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali».

La pronuncia è intervenuta nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto il diniego del Comando generale della Guardia di finanza di autorizzare un sottufficiale del Corpo a costituire un'associazione a carattere sindacale fra il personale dipendente del Ministero della difesa e/o del Ministero dell'economia e delle finanze o, in ogni caso, ad aderire ad altre associazioni sindacali già esistenti.

A conclusione del giudizio di primo grado il T.a.r. per il Lazio (sezione II, sentenza n. 8052 del 23 luglio 2014) ha respinto il ricorso proposto dal militare facendo leva:

- sui principi elaborati da Corte cost. 17 dicembre 1999, n. 449 (in *Foro it.*, 2000, I, 1430; *Giornale dir. amm.*, 2000, 256, con nota di BALDANZA; *Lavoro nelle p. a.*, 2000, 349 (m), con nota di DI ROLLO; *Giur. costit.*, 2000, 550 (m), con nota di D'ELIA), secondo cui «È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, 1° comma, l. 11 luglio 1978 n. 382, nella parte in cui vieta agli appartenenti alle forze armate di costituire associazioni professionali a carattere sindacale e, comunque, di aderire ad altri sindacati esistenti, in riferimento agli art. 3, 39 e 52, 3° comma, Cost.» (la Corte costituzionale, a suo tempo, pur ribadendo la non estraneità dell'ordinamento militare rispetto all'ordinamento generale dello Stato ed il riconoscimento ai singoli militari dei diritti fondamentali, giustificò il diverso trattamento relativamente al

diritto ad associarsi in sindacati in base alle speciali caratteristiche del servizio militare e dell'ambiente in cui esso viene reso; l'attività delle organizzazioni sindacali in tale ambito infatti potrebbe risultare non compatibile con i caratteri di coesione interna e neutralità dell'ordinamento militare; la Corte esclude che potesse ritenersi violato il principio di eguaglianza con riguardo al diverso trattamento riservato in proposito nella stessa materia al personale della polizia di Stato, osservando come le situazioni poste a raffronto non fossero comparabili, data l'avvenuta smilitarizzazione della Polizia di Stato);

- sulle peculiari modalità con cui l'ordinamento italiano ha garantito, *in parte qua*, il diritto fondamentale alla libertà sindacale del personale militare, attraverso l'istituzione delle rappresentanze militari (disciplinate oggi dagli artt. 1476 ss., cod. ord. mil.).

Successivamente alla sentenza del T.a.r., sono sopravvenute due pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo (sez. V, 2 ottobre 2014 "*Matelly c. Francia*" ricorso n. 10609/10 e "*Adefdromil c. Francia*" ricorso n. 32191/09), secondo cui "*le restrizioni che possono essere imposte ai tre gruppi di soggetti menzionati nell'art. 11 CEDU [membri delle Forze Armate, della Polizia e dell'Amministrazione dello Stato] richiedono un'interpretazione restrittiva e devono, conseguentemente, limitarsi all'esercizio dei diritti in questione. Esse non possono, tuttavia, mettere in discussione l'essenza stessa del diritto alla libertà sindacale. Pertanto la Corte non accetta le restrizioni che incidono sugli elementi essenziali della libertà sindacale senza i quali il contenuto di tale libertà sarebbe vuotato della sua sostanza. Il diritto di formare un sindacato e di aderirvi è un elemento essenziale della libertà sindacale.... tali restrizioni non devono privare i militari ed i loro sindacati del diritto generale alla libertà di associazione per la difesa dei loro interessi professionali e morali*".

Va precisato che l'art. 8 cit. (poi abrogato dal codice dell'ordinamento militare), stabiliva che "*I militari non possono esercitare il diritto di sciopero, costituire associazioni professionali a carattere sindacale, aderire ad altre associazioni sindacali*".

La norma, nella parte in cui vietava ai militari la costituzione di (o l'adesione a) associazioni sindacali, è confluita nel comma 2 dell'art. 1475, cod.ord.mil. - *Limitazioni all'esercizio del diritto di associazione e divieto di sciopero* – secondo cui «*I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali*».

## II. – L'ordinanza di rimessione.

Avverso la sentenza di prime cure è stato interposto appello e la quarta sezione del Consiglio di Stato (con ordinanza 4 maggio 2017, n. 2043, oggetto della News US in data 8 maggio 2017) ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1475, comma 2, cit., per le seguenti ragioni:

- a) per contrasto con l'art. 117, comma 1, Cost., in relazione agli articoli 11 e 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, come da ultimo interpretati dalle sentenze emesse in data 2 ottobre 2014 dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, quinta sezione, nei casi "*Matelly c. Francia*" (ricorso n. 10609/10) e "*Adefdromil c. Francia*" (ricorso n. 32191/09);
- b) per contrasto con l'art. 117, comma 1, Cost., in relazione all'articolo 5, terzo periodo, della Carta sociale europea riveduta, firmata in Strasburgo in data 3 maggio 1996 e resa esecutiva in Italia con legge 9 febbraio 1999, n. 30.

Questi i passaggi essenziali del ragionamento sviluppato dalla ordinanza in esame:

- c) è legittimo per gli Stati prevedere, per i militari, restrizioni all'esercizio dei diritti sindacali, purtuttavia, in base alla giurisprudenza Cedu, si deve prendere atto che l'istituzione, da parte della legislazione italiana (analoga *in parte qua* a quella francese), di organismi e procedure speciali di rappresentanza militare non sarebbe idonea a sostituirsi al riconoscimento ai militari della libertà di associazione che comprende il diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi;
- d) l'art. 1475, comma 2, cod. ord. mil., si pone in contrasto con l'interpretazione che la Corte di Strasburgo ha fornito degli artt. 11 e 14 della Cedu perché la restrizione dell'esercizio del diritto di associazione sindacale dei militari non può spingersi sino alla negazione della titolarità stessa di tale diritto;
- e) la G.d.f., ai sensi dell'art. 1, l. 23 aprile 1959, n. 189, è parte integrante delle Forze armate e deputata a concorrere alla difesa politico-militare delle frontiere e, in caso di guerra, alle operazioni militari; sotto tale angolazione, da un lato, è irrilevante la prevalente destinazione della medesima a compiti di polizia economico-finanziaria, dall'altro, non è possibilità ipotizzare, neppure in astratto, una situazione di disparità di trattamento rispetto al personale della Polizia di Stato (cui di contro è riconosciuta ampia libertà in materia sindacale);
- f) alla stregua di consolidati principi espressi dalla Corte costituzionale (puntualmente richiamati in motivazione), ha evidenziato che:
  - f1) l'interpretazione della Convenzione è rimessa, ai sensi dell'art. 32 della medesima, alla sola Corte di Strasburgo; per gli Stati firmatari, pertanto, il diritto convenzionale vivente non è quello rappresentato dal testo della Convenzione (ossia dalle relative disposizioni), bensì quello risultante dall'esegesi della Corte Edu;
  - f2) è precluso di sindacare l'interpretazione della Convenzione europea fornita dalla Corte di Strasburgo, cui tale funzione è stata attribuita dal nostro Paese senza apporre riserve;

- f3) le norme della CEDU, quali interpretate dalla Corte di Strasburgo, non acquistano la forza delle norme costituzionali e sono perciò soggette al controllo di legittimità costituzionale proprio perché si tratta di norme che integrano il parametro costituzionale, ma rimangono pur sempre ad un livello sub-costituzionale, ed è necessario che esse siano conformi alla Costituzione;
- f4) la particolare natura delle stesse norme, escluse dall'ambito di operatività dell'art. 10, primo comma, Cost. e diverse sia da quelle comunitarie sia da quelle concordatarie, fa sì che lo scrutinio di costituzionalità non possa limitarsi alla possibile lesione dei principi e dei diritti fondamentali ma debba estendersi ad ogni profilo di contrasto tra le "norme interposte" e quelle costituzionali;
- f5) si deve escludere che le pronunce della Corte di Strasburgo siano incondizionatamente vincolanti ai fini del controllo di costituzionalità delle leggi nazionali; tale controllo deve sempre ispirarsi al ragionevole bilanciamento tra il vincolo derivante dagli obblighi internazionali, quale imposto dall'art. 117, primo comma, Cost., e la tutela degli interessi costituzionalmente protetti contenuta in altri articoli della Costituzione;
- f6) a differenza della Corte Edu, la Corte costituzionale opera una valutazione sistemica e non isolata dei valori coinvolti dalle norme di volta in volta scrutinate ed è, quindi, tenuta a bilanciare valori spesso contrapposti; pertanto solo ad essa spetta valutare come ed in quale misura l'applicazione della Convenzione da parte della Corte europea si inserisca nell'ordinamento costituzionale italiano, fermo il limite per cui, ai sensi dell'art. 53 della stessa Convenzione, l'interpretazione delle disposizioni della medesima non può implicare livelli di tutela inferiori a quelli assicurati dalle fonti nazionali;
- g) ha rimesso al vaglio del giudice delle leggi la distinta ma connessa questione della contrarietà del più volte menzionato art. 1475, comma 2, con l'art. 5, terzo periodo, della Carta sociale europea riveduta (predisposta nell'ambito del Consiglio d'Europa, firmata in Strasburgo in data 3 maggio 1996 e resa esecutiva in Italia con legge 9 febbraio 1999, n. 30), nella parte in cui, affidando alla legislazione nazionale di determinare il "*principio dell'applicazione delle garanzie*" sindacali ai militari nonché la "*misura*" di tale applicazione, intenda evocare un nucleo essenziale – certo ristretto, limitato e circoscritto - di libertà sindacali che non può non essere riconosciuto anche a favore di tali categorie di lavoratori;

- h) ha conseguentemente affidato al giudice delle leggi ogni valutazione sulla legittimità delle sopra richiamate norme interposte in quanto non siano a loro volta contrarie alla Costituzione e, come tali, inidonee a integrare il parametro dell'art. 117, primo comma, Cost.; tanto avuto riguardo alla circostanza che l'art. 1475, comma 2, cit., è dettato al fine di assicurare la coesione interna, la neutralità e la prontezza delle Forze Armate, presupposti strumentali necessari ed imprescindibili per assicurare l'efficacia della relativa azione, posta a tutela di un valore dell'ordinamento di carattere supremo e per così dire primario, quale è la difesa militare dello Stato.

Con ordinanza 3 novembre 2017, n. 981 anche il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, adito in sede di impugnazione del provvedimento di irrogazione di una sanzione disciplinare, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1475, comma 2, del d.lgs. n. 66 del 2010, in relazione agli stessi parametri già invocati dal Consiglio di Stato con l'ordinanza 4 maggio 2017, n. 2043.

### III. – La decisione della Corte Costituzionale.

La Corte Costituzionale ha ritenuto la questione fondata sulla scorta delle seguenti considerazioni:

- i) richiama le recenti sentenze rese dalla Corte di Strasburgo, casi *Metelly e ADefDroMil* citate nelle ordinanze di rimessione – che riaffermano i principi già enunciati nella sentenza della grande camera 12 novembre 2008, *Demir e Baykara contro Turchia* (in relazione ad un sindacato costituito da funzionari municipali), e poi richiamati nella successiva pronuncia *Junta Rectora Del Ertzainen Nazional Elkartasuna (ER.N.E.) contro Spagna*, resa il 21 aprile 2015 dalla terza sezione della Corte EDU (con riguardo ad un sindacato costituito da funzionari di polizia) – ed afferma che la norma convenzionale di cui all'art. 11 della CEDU sulla libertà di associazione sindacale, nel significato attribuitole dalla Corte EDU - cui l'art. 32 della Convenzione riserva il potere interpretativo - porta ad escludere che la facoltà riconosciuta agli Stati contraenti, di introdurre restrizioni all'esercizio dei diritti sindacali dei militari, possa spingersi fino a negare in radice il diritto di costituire associazioni a carattere sindacale;
- j) ritiene sussistente il dedotto contrasto anche rispetto all'art. 5 della Carta sociale europea, con la quale gli Stati hanno inteso estendere il sistema di tutela uniforme dei diritti fondamentali civili e politici, già approntato con la CEDU, anche ai diritti sociali e la cui applicazione non può avvenire immediatamente ad opera del giudice comune ma richiede l'intervento

della Corte costituzionale, cui va prospettata la questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'art. 117, comma 1 Cost., della norma nazionale ritenuta in contrasto con la Carta;

k) dopo avere concluso nel senso che alla stregua di entrambi i parametri convenzionali, vincolanti ai sensi dell'art. 117, primo comma, Cost., va riconosciuto ai militari il diritto di costituire associazioni professionali a carattere sindacale, precisa che la portata e l'ambito di tale diritto vanno, tuttavia, precisati alla luce dell'intero contenuto delle norme internazionali evocate atteso che entrambi i parametri interposti richiamano la possibilità per la legge nazionale di introdurre restrizioni all'esercizio di siffatto diritto nei confronti di determinate categorie di pubblici dipendenti, ivi compresi i militari;

l) innanzitutto la Corte reputa compatibile con l'art. 11 della CEDU la parte dell'art. 1475, comma 2, che vieta ai militari di «*aderire ad altre associazioni sindacali*»:

11) sia perché analoga previsione non è stata oggetto di esplicita pronuncia della Corte di Strasburgo;

12) sia perché coerente con i principi costituzionali sull'ordinamento militare e sui limiti ai diritti dei militari come esplicitati con le sentenze n. 126 del 1985 (in *Foro it.*, 1985, I, 1593, con nota di MESSINA; *Cons. Stato*, 1985, II, 665; *Giust. pen.*, 1985, I, 193; *Riv. pen.*, 1985, 859; *Giur. costit.*, 1985, I, 894; *Cass. pen.*, 1985, 1764), n. 278 del 1987 (in *Cons. Stato*, 1987, II, 1153; *Foro it.*, 1988, I, 748, con nota di MESSINA), n. 449 del 1999 (in *Foro it.*, 2000, I, 1430; *Cons. Stato*, 1999, II, 1817; *Giornale dir. amm.*, 2000, 256, con nota di BALDANZA; *Nuovo dir.*, 2000, 49; *Giust. civ.*, 2000, I, 312; *Giur. costit.*, 1999, 3870; *Lavoro nelle p. a.*, 2000, 349 (m), con nota di DI ROLLO; *Giur. costit.*, 2000, 550 (m), con nota di D'ELIA; *Riv. polizia*, 2000, 366), tutte concordi nel ritenere che le specificità dell'ordinamento militare giustificano la esclusione di forme associative ritenute non rispondenti alle conseguenti esigenze di compattezza ed unità degli organismi che tale ordinamento compongono;

13) inoltre l'illegittimità di tale limite non può desumersi neppure dalla corrispondente disposizione della Carta sociale europea, la cui formulazione non si discosta da quella convenzionale né dalla decisione assunta dal Comitato europeo dei diritti sociali il 27 gennaio 2016 e pubblicata il 4 luglio 2016, *Conseil Européen des Syndicats de Police* (CESP) contro Francia (reclamo n. 101/2013) atteso che le pronunce del

Comitato, pur nella loro autorevolezza, non vincolano i giudici nazionali nella interpretazione della Carta, tanto più se - come nel caso in questione - l'interpretazione estensiva proposta non trova conferma nei nostri principi costituzionali; conseguentemente ritiene infondata la q.l.c. nella parte che investe il divieto di «*aderire ad altre associazioni sindacali*», divieto dal quale discende la necessità che le associazioni in questione siano composte solo da militari e che esse non possano aderire ad associazioni diverse;

m) la disciplina costituzionale dell'ordinamento delle Forze armate e l'inderogabile esigenza di salvaguardia dei valori alla stessa sottesi, implica che il riconoscimento del diritto di associazione sindacale dei militari non possa prescindere da una specifica regolamentazione delle condizioni e dei limiti di esercizio;

n) la Corte passa pertanto ad accertare se siano rinvenibili nell'ordinamento disposizioni che, in attesa di un auspicato intervento organico del legislatore, possano ritenersi idonee a tutelare i predetti valori e, ai fini della costituzione delle associazioni sindacali, ritiene applicabile la disposizione dell'art. 1475, comma 1, del d.lgs. n. 66 del 2010, secondo cui «*La costituzione di associazioni o circoli fra militari è subordinata al preventivo assenso del Ministro della difesa*» precisando che trattandosi di una condizione di carattere generale, deve ritenersi valida *a fortiori* per quelle a carattere sindacale. Precisa al riguardo che gli statuti delle associazioni sindacali dovranno essere approvati dagli organi competenti alla luce dei seguenti criteri già desumibili dall'assetto costituzionale della materia ma da precisarsi auspicabilmente in sede legislativa:

n1) il rispetto del principio di democraticità, come richiamato dall'art. 52 Cost., anche in considerazione della sua rilevanza al fine di rendere effettiva tra i militari la libertà di associazione sindacale sancita dal primo comma dell'art. 39 Cost.;

n2) il principio di neutralità previsto dagli artt. 97 e 98 Cost. per tutto l'apparato pubblico, e valore vitale per i Corpi deputati alla "difesa della Patria";

n3) la verifica dell'esistenza dei predetti requisiti dovrà essere condotta attraverso l'esame dell'apparato organizzativo, delle sue modalità di costituzione e di funzionamento, con particolare attenzione al sistema di finanziamento e alla necessità di garantire la sua assoluta trasparenza;

- o) quanto ai limiti al diritto di associazione sindacale, rammenta il divieto di esercizio del diritto di sciopero, giustificato dalla necessità di garantire l'esercizio di altre libertà non meno fondamentali e la tutela di interessi costituzionalmente rilevanti (sentenza n. 31 del 1969);
- p) con riguardo agli ulteriori limiti la Corte reputa indispensabile una specifica disciplina legislativa. Tuttavia, per non rinviare il riconoscimento del diritto di associazione, nonché l'adeguamento agli obblighi convenzionali, la Corte ritiene che, in attesa dell'intervento del legislatore, il vuoto normativo possa essere colmato con la disciplina dettata per i diversi organismi della rappresentanza militare e in particolare con quelle disposizioni (art. 1478, comma 7, cod. ord. mil. che escludono dalla loro competenza «*le materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale e l'impiego del personale*». Tali disposizioni infatti costituiscono, allo stato, adeguata garanzia dei valori e degli interessi prima richiamati.

IV. – Per completezza sull'argomento si segnala quanto segue:

- q) il personale militare è sottoposto ad una speciale disciplina (che implica pure stringenti limitazioni all'esercizio dei diritti politici) per quanto riguarda l'attività politica e il diritto di elettorato attivo e passivo (art. 1483, co.2 ss. cod. ord. mil.), coerente con l'obbligo delle forze armate di mantenersi al di fuori delle competizioni politiche (art. 1483, comma 1, cit.), e con la previsione di cui all'art. 98, co.3, Cost. che autorizza la legge a stabilire limitazioni al diritto dei militari (oltre che di altre categorie) a iscriversi a partiti politici (cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. IV, 12 dicembre 2017, n. 5845, in *Foro it.*, 2018, III, 267, con nota di BASSETTA cui si rinvia per ogni approfondimento, secondo cui: «*Non costituisce illecito disciplinare la mera iscrizione di un militare ad un partito politico. Costituisce illecito disciplinare l'assunzione, da parte di un militare, di qualsivoglia carica, anche onoraria, all'interno di un partito politico*»);
- r) sui limiti all'attività politico sindacale degli appartenenti alle Forze armate ed alle forze di polizia ad ordinamento militare, v. M.T. POLI, in *Commentario all'ordinamento militare*, a cura di R. DE NICTOLIS – V. POLI – V. TENORE, Roma, 2011, vol. IV, Tomo III, 461 ss. e 472 ss. (ivi ogni ulteriore riferimento di dottrina e giurisprudenza), dove si evidenzia il collegamento diretto e funzionale fra tali limiti e i valori costituzionali supremi della difesa della Patria e dello spirito democratico che deve informare l'ordinamento militare (art. 52, co.1 e 3, Cost.); in giurisprudenza si veda di

recente Cons. Stato, sez. IV, 12 dicembre 2017, n. 5845 in *Foro it.*, 2018, III, 267, con nota di BASSETTA secondo cui “Non costituisce illecito disciplinare la mera iscrizione di un militare ad un partito politico. Costituisce illecito disciplinare l’assunzione, da parte di un militare, di qualsivoglia carica, anche onoraria, all’interno di un partito politico”;

- s) sul peculiare *status* dei militari, che esige il rispetto di severi codici di rettitudine e onestà, e sulla specialità dell’ordinamento militare cfr. da ultimo Corte cost., 15 dicembre 2016, n. 268 (in *Foro it.*, 2017, I, 1131; *Dir. pen. e proc.*, 2017, 773 (m), con nota di DODARO nonché oggetto della News US in data 4 gennaio 2017 cui si rinvia per ogni approfondimento);
- t) sulla nozione di ordinamento militare, sul significato della relativa codificazione e sul rapporto con l’ordinamento giuridico generale, v. V. POLI, *Il codice dell’ordinamento militare e il t.u. delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare*, in *Foro it.*, 2010, V, 243; *Id.*, *Le ragioni ed il significato della codificazione dell’ordinamento militare*, in *Giurisdiz. amm.*, 2011, IV, 5 ss.; B.G. MATTARELLA, *Il Codice dell’ordinamento militare e la codificazione normativa*, in *Giornale dir. amm.*, 2011, 457;
- u) sulle condizioni che consentono di ritenere consolidato un indirizzo esegetico espresso dalla Corte Edu (ovvero espressione di sentenze c.d. pilota), sia ai fini dell’obbligo di interpretazione conforme a carico del giudice nazionale, sia ai fini della proposizione e risoluzione della q.l.c. per contrasto della norma nazionale con quella risultante dall’interpretazione della Cedu, cfr. da ultimo le conclusioni cui sono pervenute Corte cost., 26 marzo 2015, n. 49, in *Foro it.*, 2016, I, 1623 con nota di ROMBOLI e Cass. pen., sez. un., 6 luglio 2016, n. 27620, *Dasgupta, ibidem*, II, 571, con nota di DE MARZO, cui si rinvia per ogni ulteriore riferimento di dottrina e giurisprudenza; facendo applicazione di tali principi al caso concreto, il giudice delle leggi, prima ancora di valutare la presenza e cogenza di contro limiti all’applicazione del diritto internazionale convenzionale, potrebbe ricusare la q.l.c. sotto il profilo della mancanza del requisito della c.d. interpretazione consolidata;
- v) sui contro limiti all’applicazione delle norme di diritto internazionale consuetudinario e convenzionale, cfr. la storica sentenza della Corte cost., 22 ottobre 2014, n. 238, in *Foro it.*, 2015, I, 1152, con note di PALMIERI A. e SANDULLI A. oggetto di uno sterminato dibattito scientifico all’interno del quale si segnalano, da ultimo, i contributi di O. POLLICINO, *From Academia to the (Constitutional) Bench: An Heterodox Reading of the Last Move (Decision No. 238/2014) of the Italian Constitutional Court on the Relationship between*

*Constitution and International (Customary) Law*, Bocconi Legal Studies Research Paper, 2015, in <[www.ssrn.com](http://www.ssrn.com)>, e T. CANTELMO-V. CAPUOZZO, *Tra immunità e contro-limiti: un nuovo traguardo della giurisprudenza italiana in Corte cost., sentenza 238/14 e ordinanza 30/15*, in <[www.federalismi.it](http://www.federalismi.it)>, 2016;

- w) sui contro limiti all'applicazione delle norme del diritto UE, cfr. fra le tante Corte cost., 13 luglio 2007, n. 284, in *Corriere giur.*, 2007, 1664, con nota di CONTI; *Dir. Internet*, 2008, 170, con nota di FINI e RESTA; *Giur. costit.*, 2007, 2780, con nota di GUAZZAROTTI; Corte cost., ord., 28 dicembre 2006, n. 454, in *Foro it.*, 2007, I, 1672, con nota di A. PALMIERI; Cons. Stato, sez. V, 8 agosto 2005, n. 4207, *id.*, 2008, III, 188, con nota di A.G. OROFINO, cui si rinvia per ogni approfondimento;
- x) l'art. 5 della Carta sociale europea è conforme, nella sostanza, all'art. 8, comma 2, del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali adottato dall'Assemblea generale delle N.U. il 16 dicembre 1966, ratificato in Italia dalla l. 25 ottobre 1977, n. 88 - che sancisce il diritto di ciascun individuo di costituire ed iscriversi liberamente a sindacati di sua scelta – secondo cui: «2. Il presente articolo non impedisce di imporre restrizioni legali all'esercizio di questi diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell'amministrazione pubblica»;
- y) sulla difficile coesistenza, in un ordinamento multilivello non gerarchizzato, di una pluralità di Corti supreme tutte chiamate a confrontarsi con le esigenze di tutela, variamente declinate, dei diritti fondamentali, v. da ultimo, *Diritti fondamentali e corti supreme europee*, in *Foro it.*, 2017, V, 69, ivi i contributi di CANZIO G., *Nomofilachia, dialogo tra le corti e diritti fondamentali*, 69; TIZZANO A., *Qualche considerazione dal versante lussemburghese a proposito dei diritti fondamentali*, 73; ZAGREBELSKY V., *I diritti fondamentali nella prospettiva della corte europea dei diritti dell'uomo*, 81; SCIARRA S., *Un triangolo regolativo: diritti, principi, politiche sociali nell'Ue*, 87; RORDORF R., *Diritti fondamentali, leggi interpretative e leggi retroattive nel dialogo tra corti supreme europee*, 95;
- z) sul sindacato di costituzionalità a raffronto con quello diffuso spettante al giudice comune, in relazione al diritto europeo in generale (UE e CEDU), si veda Corte cost., n. 111 del 2017 in *Foro it.*, 2017, I, 2230 con note di ROMBOLI e AMOROSO, ivi ampi riferimenti anche al tema della cd doppia pregiudizialità in cui cioè il giudice comune si trova nella condizione di esercitare sia la pregiudizialità costituzionale davanti alla Corte costituzionale, sia quella eurounitaria davanti alla corte di Lussemburgo.